

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ABILMENTE CON TUTTI ONLUS"

PREMESSA

L'Associazione ABILMENTE CON TUTTI ONLUS vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone con disabilità, e con esse le loro famiglie, quando non trovano la possibilità di inclusione in un contesto sociale, rimanendo isolate e senza prospettive.

Nella convinzione che invece l'inclusione e la socializzazione, nel rispetto della dimensione umana e dei diritti del cittadino, siano il miglior modo per garantire alle persone con disabilità dignità ed una vita accettabile, l'Associazione si adopera affinché, attraverso la diffusione di una cultura di accoglienza e solidarietà, non manchino sul Territorio le occasioni di inclusione e inserimento.

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "ABILMENTE CON TUTTI ONLUS". Essa è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

La qualifica di ONLUS, ossia Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'Associazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997.

La sede dell'Associazione è in Fonte Nuova (RM), via Cicerone n. 33. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria

Art. 2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale; l'Associazione non ha qualificazione politica, sindacale o confessionale; le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

L'Associazione opera, nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini più svantaggiati, a favore dell'inclusione delle persone con disabilità.

Le attività principali dell'Associazione riguardano:

- la realizzazione e la partecipazione a progetti di assistenza, riabilitazione e inclusione delle persone con disabilità;
- la realizzazione e la partecipazione a progetti destinati alla diffusione di una cultura di solidarietà verso le persone con disabilità;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, spettacoli ed eventi o iniziative socio-educative e culturali rivolte alla diffusione di una cultura di solidarietà verso le persone con disabilità;
- la ricerca e il mantenimento di un rapporto stabile di collaborazione con la P.A. perché l'attenzione alle persone con disabilità trovi pratica attuazione nelle politiche sociali sul Territorio;
- la creazione e il mantenimento di una rete di scambi informativi e di collaborazione con altre organizzazioni, laiche o religiose, che abbiano scopi analoghi;
- l'organizzazione e la partecipazione ad incontri con famiglie o singole persone che vivono a fianco di persone con disabilità che ricerchino una possibilità di condivisione e di scambio di esperienze.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti o comunque connesse, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.

Art. 5 - SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori, cioè coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) i soci ordinari, cioè coloro i quali hanno dato prova di aderire allo spirito e agli scopi dell'Associazione e sono stati ammessi secondo quanto indicato nel successivo Art. 6 del presente Statuto.

L'appartenenza all'Associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'attribuzione della qualifica di Socio è deliberata, a giudizio insindacabile, da parte del Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la propria decisione.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio non ha carattere di temporaneità e può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per motivata delibera di esclusione emessa dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Qualora l'entità dei proventi dell'Associazione lo rendesse opportuno, l'Assemblea potrà eleggere, senza modifica statutaria, un Revisore dei Conti od un Collegio dei Revisori dei Conti formato da tre membri non necessariamente soci dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita tutte le funzioni previste dal C.C. per le Società.

Tutte le cariche rivestono carattere volontario e non sono retribuite.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Tutti i soci hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, ordinarie e straordinarie.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta lo si ritenga opportuno:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'assemblea, che deve riportare l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta, inviata validamente anche in via telematica.

Art. 10 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in unica convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in unica convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci. Un socio rappresentato per delega scritta da un altro socio è considerato presente.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- b) esprimere parere e deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il rendiconto annuale;
- d) eleggere, a scadenza, il Presidente e il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene redatto, a firma del Presidente, un Verbale di Assemblea, consultabile da tutti i soci.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' formato dal Presidente, e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il numero dei Consiglieri può variare da quattro ad otto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni; al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. La prima nomina del Consiglio Direttivo viene ratificata nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decadenze o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione tra gli altri soci, alla integrazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare tutte le direttive generali stabilite dall'Assemblea e tutti gli atti necessari all'amministrazione, all'organizzazione ed al

funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo redige altresì il rendiconto economico annuale.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea tra i soci, dirige ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

La prima nomina del Presidente viene ratificata nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 13 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è composto, oltre che dai contributi iniziali degli associati, da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi e associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità di finanziamento dell'Associazione;
- dai contributi di Enti ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
- dal ricavato dall'organizzazione o dalla partecipazioni a manifestazioni o eventi;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge o statuto non abbiano scopo di lucro e siano operanti nell'assistenza ai disabili.

Art. 14 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige un bilancio economico che deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Detto bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 - REGOLAMENTO

Ulteriori norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un Regolamento elaborato a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea esclusivamente ad altre Organizzazioni che non abbiano scopo di lucro, che perseguano finalità di utilità sociale e che operino nel settore dell'assistenza ai disabili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione si scioglie:

- a) per delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci;
- b) negli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento Giuridico Italiano.

Fonte Nuova, 16 gennaio 2018